

-1-

## Adunanza del 17 Febbraio 1913

Sono presenti: il Presidente Stinger, il Vice Presidente Magaletti, i consiglieri Anacleto, Bonaduce, Guerra, Pautti, Rosmini e Torando e il Direttore Generale Cocci.

Ha giustificato la sua assenza, per malattia, il Consigliere Clerici.

Il Direttore Generale, ricordata la deliberazione 10 febbraio del Consiglio relativa alla stipulazione dell'atto definitivo di cessione del portafoglio della Norwich Union e riferisce che i rappresentanti della Società hanno insistito, con dichiarazione scritta, nel domandare la soppressione, nell'articolo 2 del contratto, delle parole « e al beneficio futuro proveniente dal portafoglio ceduto » sostituendovi le parole « a titolo di compenso per le spese » alla espressione « equivalente alle spese ». Dovendo il rappresentante della Società partire da Roma, la stipulazione dell'atto non poteva essere ritardata, e, però, il Comitato Esecutivo, in adunanza del 12 febbraio, autorizzava, salva la ratifica del Consiglio, la immediata stipulazione dell'atto, alla quale si è proceduto quel giorno stesso.

Il Consiglio, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, ratificando la deliberazione del Comitato Esecutivo, provvede all'atto dell'avvenuta stipulazione.

Il Direttore Generale informa il Consiglio che sono in Roma i rappresentanti della Prima Union per la stipulazione dell'atto definitivo di cessione del portafoglio di quella Società. Poiché i titoli da questa depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti a mente dell'art. 145 del codice di Commercio eccedono l'ammontare di quella parte delle riserve matematiche che deve essere trasferita allo Istituto Nazionale, i rappresentanti della Compagnia hanno chiesto di poter trasferire a noi anche quella eccedenza, ricorrendo al pagamento in contanti. Il Direttore Generale e la Commissione dei negozianti ritengono tale proposta conveniente per entrambi le parti, in quanto essa offre alla Società il vantaggio di evitare le formalità delle sincche dei titoli, e, trattandosi di titoli di rendita del debito pubblico italiano, 3,50%, si traduce per lo Istituto Nazionale in un impiego conveniente di fondi, avuto riguardo ai corsi odierni del mercato.

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, autorizza l'accoglimento della proposta dei rappresentanti della Norwich Union.

Il Direttore Generale dà lettura di una nota con la quale il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ha trasmesso all'Istituto con parere decisamente contrario -

ha richiesto di un gruppo di capitalisti per la concessione di una Agenzia delle Istituti a Parigi. Il Direttore Generale ha risposto riservandosi di fare le opportune comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione, ma esprimendo l'avviso che la domanda non possa essere accolta, anche per riguardo alle norme dello Statuto in corso di approvazione.

Il Consiglio conferma l'avviso espresso dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla divergenza, in sorte coi rappresentanti di alcune fra le maggiori Società di assicurazione autorizzate a continuare le loro operazioni nel prossimo decennio, circa la interpretazione e l'applicazione delle norme della legge d'aprile 1912 e del relativo regolamento che si riferiscono alla quota di spese di acquisizione e di incasso che l'Istituto deve rimborsare alle Società autorizzate, in relazione alla cessione obbligatoria del 40 per cento dei rischi da esse assunti. A parte altre minori questioni sulle quali è facile l'accordo, l'assunto della Società è, in sostanza, questo: che la espressione « spese di acquisizione » adoperata dalla legge nell'articolo 30, comprenda, oltre le provvigioni di acquisto in senso rigoroso, anche una parte delle spese generali della Società, perché tutte le spese di una impresa di assicurazioni sono destinate

105



-14-  
alla produzione, ossia allo acquisto degli affari.

In seguito a deliberazione 11 gennaio del Comitato esecutivo, della divergenza fu informato l'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale nella nota di risposta del 10 febbraio corrente, che il Direttore Generale legge, ha concluso testualmente così:

«In definitiva non mi pare dubbio che, oltre alla provvigione, ne direttamente corrisposta all'agente produttore dell'affare ceduto, debbono essere rimborsate quelle altre provvigioni corrisposte per la produzione dello stesso affare a funzionari della Società, qualunque sia la loro qualifica. E del pari ritengo che debbano essere rimborsate le spese di impiego direttamente connesse con la produzione dell'affare ceduto. Altre spese non possono essere ammesse al rimborso.»

Il Direttore Generale continua esponendo come, di fronte alla difficoltà, escepita dai rappresentanti di qualche Società, della documentazione esatta delle spese di acquisto, si potrebbe, a suo avviso, utilmente fare la liquidazione anziché in base a un forfait la misura del quale dovrebbe essere determinata avendo presente la entità effettiva delle spese che le Società sopportano per l'acquisto degli affari e la loro gestione. - Da qualche ragguaglio a tale proposito, e riprende che il Comitato esecutivo, in adunanza del 12 febbraio, ha approvato in massima la sua proposta, accogliendo per il forfait la misura massima del 50% del premio di primo

5-  
anno per il rimborso delle spese di acquisto, e del 5% a titolo di  
rimborso di spese di incasso per i premi successivi.

Devendosi ora fare le necessarie comunicazioni ai rappre-  
sentanti della Società, egli chiede che il Consiglio debba in  
proprio.

Dopo che il Presidente ha riassunto la questione, ed  
esposto i motivi di convenienza e di equità che suffragano il  
conetto del forfait nei limiti accolti dal Comitato permanente,  
il Consiglio, sulla proposta di un ordine del giorno formula-  
to dal Consigliere Beneduce, con delibera a voti unanimi:

Il Consiglio di Amministrazione,  
udita la relazione del Direttore Generale,  
considerato il contenuto della risposta del Ministro  
di Agricoltura, Industria e Commercio in merito all'inter-  
pretazione della legge e del regolamento in ordine alle spese di  
acquisizione e di incasso rimborsabili alle imprese autorizzate  
a continuare le operazioni nel Regno;

attenendosi a siffatta interpretazione;

autorizza la Direzione ad accreditare alle imprese ce-  
denti, in base ai documenti giustificativi da esse presentati e ri-  
conosciuti soddisfacenti dalla Direzione, la quota parte di  
provvigione da esse corrisposta agli agenti raccoglitori dei con-  
tratti di assicurazione ceduti, e la quota parte di assegni fissi  
e spese corrisposte al personale locale addetto all'integramen-

doj

to dell'opera degli agenti nella produzione di assicurazioni sulla durata della vita umana,

Autorizza altresì la Direzione ad accreditarle alle imprese cedenti l'effettiva spesa di incasso, per i premi successivi a quello di primo anno di durata del contratto, nella misura dalle stesse imprese sopportata, e sufficientemente giustificata a giudizio della Direzione dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione, presa inoltre in considerazione delle difficoltà recepite da parte di alcune imprese di assicurazione di poter agevolmente provvedere alla documentazione delle spese da esse sopportate per la acquisizione degli affari;

nell'intento di semplificare i rapporti fra Istituto e Compagnie cedenti ispirandosi a criteri di equità; viste le illustrazioni fatte dalla Direzione in merito al costo dell'acquisizione e dell'amministrazione dei contratti di assicurazioni; sulla scorta dei risultati delle maggiori compagnie italiane e straniere,

autorizza la Direzione a trattare con le imprese che non possono valersi del procedimento di liquidazione delle spese di acquisizione e di incasso, in base a documenti giustificativi, per provvedere ad accordi per la liquidazione stessa sulla base di un forfait nella misura massima del 50% del premio di primo anno per spese di acquisizione, e del 5% a titolo di rimborso di spese di incasso sui premi successivi.

al fine.

Il Direttore Generale riferisce che il Comitato Esecutivo, in adunanza 21 gennaio, deliberò che fosse interpellato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio circa la continuazione delle trattative avviate con alcune Società di assicurazione, Italiane e straniere, per la cessione dei loro portafogli, prima della pubblicazione del R. Decreto 22 dicembre 1912 N. 1341 che stabilisce le norme relative al calcolo delle riserve matematiche ed allo ammortamento delle spese di acquisizione in rapporto alle cessioni disciplinate dall'articolo 28 della legge 4 aprile 1912.

Il Ministero, con nota 5 febbraio della quale il Direttore Generale ha letto, ha risposto che, per le cessioni regolate da condizioni speciali, esso si riferisce alla spiegazione espressa nella relazione che precede il detto decreto, la quale dice testualmente: « È chiarito nel decreto che tutte le cessioni dei portafogli da parte di imprese di assicurazione a favore dell'Istituto Nazionale, in qualunque tempo fatte, secondo gli accordi speciali già intervenuti o che interverranno per l'Istituto Nazionale ed imprese di assicurazione producono tutti gli effetti di legge ».

Il Direttore Generale avverte che le trattative avviate saranno senza indugio continuate dalla Commissione dei negoziatori.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale.

Viene data lettura del progetto di norme per il servizio d'Ispezione, compilato dal Consigliere Anackerio, ed approvato in massima dal Comitato Esecutivo.

Il Consiglio, sentiti i chiarimenti che in qualche articolo vengono dati dal Direttore Generale e dal Consigliere Anackerio, approva le norme nel testo che qui di seguito si trascrive, nella intesa che le diarie da corrispondersi agli Ispettori quando sono fuori della loro residenza, secondo gli articoli VI e VII siano netti da imposta di ricchezza mobile.

## Norme per il servizio di Ispezione

### Ispettori Compartimentali e Ispettori Aggiunti

I. L'Ispettore compartimentale ha l'obbligo di residenza nel capoluogo di Provincia, sede di compartimento.

Gli Ispettori aggiunti debbono stabilire la loro residenza nelle città Capoluogo di provincia indicate dalla Direzione Generale, e che siano comprese nella circoscrizione del compartimento.

Gli Ispettori compartimentali e gli Ispettori aggiunti

non possono allontanarsi dalla loro residenza senza la piena autorizzazione della Direzione, salvo i casi di urgenza.

Essi debbono tenere al corrente la Direzione Generale del loro giro di ispezione servendosi di telegrammi e di espres.

Essi debbono registrare qualsiasi trasferimento per ragioni di servizio, con le date di partenza e di ritorno in sede e col diario delle peregrinazioni fatte per accedere alle varie località, allo scopo di poter compilare esattamente il Foglio di trasfer. da inviarsi ogni mese alla Direzione Generale.

II<sup>o</sup> L'Ispettore Compartimentale espleta le sue funzioni presso l'Agenzia Generale della città ove risiede, e in tutto il territorio da essa dipendente, e sovrintende all'opera degli Ispettori Aggiunti assegnati al Compartimento, secondo le disposizioni della Direzione Generale.

dos

Gli Ispettori Aggiunti esercitano le loro attribuzioni presso l'Agenzia Generale della città ove risiedono e nel territorio da essa dipendente, nonché presso le Agenzie Generali limitrofe, che saranno loro indicate dalla Direzione Generale e nel territorio da queste dipendente.

III<sup>o</sup> Gli Ispettori Compartimentale e gli Ispettori Aggiunti debbono sorvegliare l'organizzazione delle Agenzie; rilevare le imperfezioni e suggerire i rimedi alla Direzione Generale; esercitare un rigoroso controllo sulla produzione e specialmente sul servizio medico, ed assistere l'opera dei Segretari ed Impiegati Comunali, degli Insug.



gati Postali e dei Notai, nella raccolta degli affari di assicurazione.

IV<sup>o</sup> Gli Ispettori Compartimentali e gli Ispettori Aggiunti hanno il loro ufficio presso la Sede dell'agenzia Generale. Essi debbono prendere notizie dall'Agente Generale sull'andamento dei servizi ed in ispecie sulle condizioni in cui la produzione si svolge e sulle difficoltà che si oppongono all'azione degli Agenti; prendere visione della lista dei produttori, sia della sede dell'agenzia che delle agenzie locali, e dei produttori autorizzati, esaminando il loro lavoro e vigilando e controllando la regolarità ed il modo come essi trattano gli affari; e curare soprattutto che tale lista sia in continuo aumento ed in opportuna rinnovazione, informandosi anche delle trattative che l'Agente ha in corso per l'assunzione di nuovi produttori. Qualora l'Agente Generale non possa sufficientemente a tale ufficio, l'Ispettore deve assistere con consigli e prestare anche la propria opera per la istruzione di nuovi produttori.

V<sup>o</sup> Gli Ispettori Compartimentali e gli Ispettori Aggiunti debbono recarsi presso le agenzie Locali per sorvegliare ed ispezionare il lavoro, e nei vari Comuni per curare l'organizzazione dei produttori autorizzati e accertare come si svolge la produzione da parte di costoro, secondo le disposizioni della Direzione Generale.

VI<sup>e</sup> È obbligo degli Spettoni di vigilare che le visite mediche siano eseguite dai Medici, secondo le norme prescritte dalla Direzione Generale, ed equamente distribuite fra tutti i fiduciari stessi.

VII<sup>e</sup> Gli Spettoni debbono vigilare perché le norme contabili prescritte dalla Direzione Generale siano scrupolosamente seguite dagli Agenti Generali.

Essi debbono di tempo in tempo, in base alle disposizioni della Direzione Generale, accertare presso le Agenzie Generali la situazione di Cassa, del carico-archiviato, delle quietanze - premi giacenti o inasprite da restituirsi alla Direzione Generale; verificare la regolarità dei versamenti di ogni esazione, comprese quelle relative all'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente affidata alle Agenzie Generali, a conto le prescrizioni della Direzione Generale e le norme dell'atto di concessione; controllare il perfezionamento delle polizze. Dell'esito di tali ispezioni debbono riferire immediatamente alla Direzione Generale.

VIII<sup>e</sup> Gli Spettoni debbono vigilare alla rigorosa applicazione di tutte le disposizioni dell'atto di concessione dell'Agenzia Generale, purché non siano derogate, nei rapporti degli Agenti Locali, dei produttori e dei produttori autorizzati, le disposizioni dei quadri di provvigione allegati all'atto di concessione, e non siano rilasciate abbuoni

dos

di provvigione a favore degli assicurandi.

Devono altresì vigilare che gli agenti curino, con la debita diligenza, la conservazione del portafoglio esistente, segnalando alla Direzione Generale le eventuali decadenze di notevole entità, indicandone le cause e consigliando i mezzi più efficaci per recarvi riparo.

IX<sup>o</sup> Gli Ispettori debbono frequentemente, e non meno di una volta la settimana, informare la Direzione Generale del loro lavoro di assistenza e di controllo presso le Agenzie Generali, ed inviare ogni fin di mese il rapporto mensile sulla produzione di ciascuna Agenzia.

X<sup>o</sup> Gli Ispettori hanno l'obbligo di assumere, in caso di bisogno, la temporanea reggenza delle Agenzie che si rendessero vacanti e di altri uffici che eventualmente fossero costituiti, secondo le disposizioni della Direzione Generale.

XI<sup>o</sup> Agli Ispettori Compartimentali, quando saranno fuori della loro residenza, verrà corrisposta una diaria di L. 20. ed agli Ispettori Aggiunti una diaria di L. 15.

A cura e spese della Direzione Generale saranno provvisti di abbonamento ferroviario nelle rispettive circoscrizioni

### Ispettori Centrali

XII<sup>o</sup> Gli Ispettori Centrali eseguono gli incarichi loro affidati dalla Direzione Generale sia nella sede cen.

trate che nelle varie provincie del Regno.

Durante le missioni sarà loro corrisposta la diaria di li. 20, oltre il rimborso delle spese ferroviarie.

Viene quindi data lettura del progetto di ordinamento per l'amministrazione degli stabili di proprietà dello Istituto Nazionale, compilato dal Consigliere Verardi ed approvato in massima dal Comitato Esecutivo; ed il Consiglio lo approva nel testo che qui di seguito si trascrive:

### Ordinamento per l'amministrazione degli stabili dell'Istituto Nazionale

#### Art. 1°

Art

La Direzione Generale provvede alla gestione degli stabili in proprietà e in uso dell'Istituto Nazionale a mezzo dei competenti suoi uffici e con l'assistenza, per la parte tecnica, di un consulente.

#### Art. 2°

Per gli stabili posti fuori della provincia di Roma la Direzione Generale si vale delle Agenzie Generali, le quali, sotto la sorveglianza della Direzione Generale stessa, per sua delegazione, delle locali Ispezioni compartimentali, esercitano le seguenti attribuzioni:



- 14 -  
curare gli affitti e la stipulazione o rinnovazione dei relativi contratti, previa autorizzazione della Direzione generale;  
incassare le pigioni;  
pagare le tasse e i premi di assicurazione, secondo le istruzioni della Direzione Generale;  
sorvegliare i servizi di portierato e altro;  
provvedere per i lavori di ordinaria manutenzione non eccedenti, singolarmente, le 200 lire.

Per i lavori eccedenti questa somma e le forniture per il riscaldamento, la illuminazione ed altro, le Agenzie generali debbono fornire proposta alla Direzione Generale. In casi di urgenza, gli agenti provvedono, di accordo con l'ispettore, riferendone immediatamente alla Direzione Generale.

### Art. 3°

Tutte le somme incassate sono versate dalle Agenzie generali in conto corrente presso un istituto bank secondo le indicazioni della Direzione Generale, fatta deduzione di un fondo di L. 500, che esse possono tenere a loro disposizione per le piccole spese di ordinaria amministrazione.

Di tali versamenti e delle spese sostenute le Agenzie Generali danno notizia alla Direzione Generale con un estratto del libro speciale conto di cassa, secondo le norme di servizio di cui nell'articolo 6.

### Art. 4<sup>o</sup>

Per la speciale gestione degli stabili le Agenzie generali sono retribuite con una percentuale sulle riscossioni, da fissarsi dal Comitato Permanente, tenuto conto della quantità e delle condizioni degli stabili, e della somma annua complessiva delle pigioni.

Le cauzioni di che nell'articolo 18 del capitolato approvato dal Consiglio di Amministrazione sono estese anche alle responsabilità inerenti alla gestione predetta.

### Art. 5<sup>o</sup>

Per l'esercizio della vigilanza, da parte degli Ispettori dell'Istituto, sulla speciale gestione degli stabili e affittabili loc. titolo 6 della lettera di conferimento dell'Agenzia Generale.

207

### Art. 6<sup>o</sup>

La Direzione Generale, surtito il Comitato Permanente, provvenga con speciali norme di servizio per la esecuzione del presente ordinamento, la tenuta delle relative scritture, le ordinazioni dei lavori e la resa dei conti.

Al Consigliere Paretto, il quale chiede di essere rassicurato circa il fondamento delle voci, raccolte da qualche giornale, intorno all'opera che qualche rappresentante della Cassa Mutua Pensioni di Corino, dichiarando di agire in nome



-16-

dell'Istituto Nazionale, farebbe per ostacolare il passaggio dei soci operai della Cassa Mutua alla Cassa Nazionale di previdenza, danno spiegazioni ed assicurazioni il Direttore Generale, il Consigliere Renduce ed il Presidente, aggiungendo ragguagli sugli accordi intervenuti per la trasformazione delle quote dei soci, non operai, della Cassa Mutua, e concludendo che, di fronte alle diverse disposizioni della legge, non possano insorgere conflitti fra l'Istituto e la Cassa Nazionale di previdenza, entrambi ugualmente interessati a spingere una proficua cooperazione.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza

Il Presidente del Consiglio  
F. Profumi

Il Direttore Generale      Il Consigliere Segretario  
C. Long                      F. Profumi